

Spett.

Consiglio dell' ordine degli  
avvocati  
Presso TRIBUNALE di TREVISO  
31100 TREVISO

Raccomandata R.R.

Montebelluna, 23 novembre 2000

Vs. Rif. Prot. n. 272 del 5.5.2000

Mi riferisco alla Vostra cortese lettera in oggetto per segnalarVi ulteriori elementi, sorti successivamente, che rettificano i punti da Voi citati a supporto della deliberata archiviazione.

Questi ulteriori elementi sono emersi nel corso del dibattimento del 19.7.2000 nella causa che mi ha visto imputato e condannato (sentenza 669/00 Reg.Sent. del Tribunale di Treviso).

**Premesso che :**

l'Avv. Bonotto ha reso una deposizione in qualità di teste chiamato dalla mia controparte nel dibattimento succitato,

**va segnalato quanto segue:**

- 1) ha addossato la eventuale responsabilità in relazione alla "irrituale" sparizione dei reperti in custodia presso il Tribunale a quella delle tre impiegate dello Studio Nordio-Manuel che nel frattempo è deceduta (all. pag. 51 del Verbale Udiienza, di seguito definito V.U.);
- il sottoscritto non può che prendere atto di tale affermazione.  
La impossibilità di avere una qualsiasi informazione sulle modalità della irrituale sparizione lascia aperte tutte le ipotesi e, pur con il doveroso rispetto nei confronti di chi non è più tra noi, emerge la singolarità della condotta del Dr. Bonotto, il quale ha mantenuto per anni il "riserbo" sulla questione.  
Tale riserbo al sottoscritto appare alquanto incongruo.  
Per inciso, al riguardo, è altrettanto curiosa la affermazione del teste Ispettore Panighel che, richiesto perché (essendo incaricato delle indagini) non avesse

*Sandro Dallavalle*

identificato per interpellarlo il componente dello Studio Nordio-Manuel che aveva posto la firma "irricognoscibile", spiegò che tale adempimento non era autorizzato dalla Autorità Giudiziaria e che non poteva "divagare" (all pag 15 2 16 V.U.).

E' evidente che tutte le insistenze del sottoscritto verso la Procura sono ispirate dalla volontà di fare chiarezza sull'episodio della sparizione dei reperti, spariti quando si trovavano sotto custodia del Tribunale.

A mio avviso, tutta la vicenda si sarebbe risolta immediatamente se i protagonisti avessero riferito sin dall'inizio ciò che hanno deciso di rivelare soltanto nel corso del dibattimento del 19.7.2000.

Il sottoscritto era il fornitore dei programmi, l' unico che conosceva a fondo la situazione "fotografata" sulle cassette in corso di perizia del 1990; poiché ha partecipato anche alla perizia del 1996 quale consulente di parte ha potuto verificare su alcuni punti delle anomalie e del disordine, denunciati al CTU con raccomandata R.R. del 11/04/96, acquisita agli atti.

Quando l'avv. Bonotto, detentore dei reperti "spariti" è stato interpellato dagli inquirenti NON ha dichiarato di essere personalmente estraneo all'irrituale ritiro.

- 2) ha riferito al Giudice: "sono stato denunciato dall'ing. Dallavalle al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con frasi che qualcuno potrebbe ritenere fortemente caluniose perché si ipotizza una collusione esplicita tra me e l'ingegner Ruota al fine di alterare i risultati di un procedimento";

alla domanda del Giudice: "Quindi questa ipotesi di collusione tra voi difensori dell'Andreon e... è comparsa anche avanti l'Ordine degli Avvocati" l'avv. Bonotto ha risposto: "E' comparsa avanti all'Ordine" (all. pag. 57 e 58 V.U.);

- basta leggere il mio esposto del 29.12.99 per verificare che nessuna collusione, tantomeno esplicita, fra i difensori della Andreon e l'ing. Ruota è stata denunciata a Codesto Ordine.

Anzi, nessun accenno, nemmeno indiretto, all'ing. Ruota.

Solo nella presente sono ovviamente costretto ad accennare a codesto Signore, ormai chiamato in causa proprio dall'avv. Bonotto.

E' evidente che tale dichiarazione del teste, totalmente difforme dal vero, ha influito sull'esito del processo e mi ha danneggiato: l'esplicito interessamento del Giudice alla questione, da un lato offre l'occasione al teste per ribadire la accusa, togliendo ogni possibile dubbio sulla piena consapevolezza ed assunzione di responsabilità di ciò che afferma, dall'altro indica come il Giudice stesso ritenesse di particolare rilievo questo punto della testimonianza.

Ritengo opportuno aggiungere che quanto affermato dal teste differisce dal vero non soltanto perché la questione non è affatto stata portata davanti all'Ordine (e ciò basta ed avanza a mio parere per configurare il reato di falsa testimonianza a carico dell'avv. Bonotto) ma anche perché il sottoscritto nemmeno in altre sedi ha riferito di una collusione diretta fra i legali della Andreon e l'ing. Ruota: qualcuno ad un certo punto ha finto di capire male ed ha menzionato tale ipotesi solo per negarla dando per scontato che fossi io a proporla.

Nei miei esposti alla Procura ho denunciato comportamenti "irrituali" sia da parte del CTU che da parte dei legali della Andreon, comportamenti che, di fatto, favorivano quest'ultima.

Le mie denunce sottintendevano delle comuni responsabilità ed anche dei comuni interessi, fra detti legali ed il CTU, ma non la collusione, la quale implica un accordo diretto.

*Sandro Dallavalle*

Le non veritiere affermazioni del teste Bonotto hanno causato anche la erronea descrizione fatta dalla stampa la quale ha messo in relazione l' esposto a codesto Ordine (che riguardava solo Bonotto) con le "minacce" all' ing. Ruota. Poiché quest'ultimo non era nemmeno menzionato, tale relazione è inesistente. Non è difficile valutare come ciò che è stato pubblicato ha reso plausibile l' immagine distorta del sottoscritto.

- 3) subito dopo tale affermazione, il teste avv. Bonotto si dilunga in una confusa spiegazione di come debbano essere definiti i suoi rapporti con la ditta Andreon. Egli si rende conto che quanto affermato da Codesto Ordine nella sua risposta del 5/5/2000 "peraltro neppure difensore delle parti in causa", essendo frutto delle sue stesse dichiarazioni (la Vostra lettera è esplicita in proposito : "letti i chiarimenti e le precisazioni formulati dall'avv. Giovanni Bonotto") non corrisponde alla realtà. Infatti, in molti punti la deposizione del teste riconferma la veridicità della affermazione contenuta nella sua lettera del 15.11.96, quarta frase, che ritengo opportuno riportare integralmente: "Premetto che ho sempre seguito dall'inizio questa causa, nell'ambito della collaborazione con l'avv. Manuel".  
Al di là delle fantasiose spiegazioni, è pacifico che l'avv. Bonotto era chi in concreto cura gli interessi della Andreon da oltre un decennio e pertanto, quale che sia il nome che intende dare a tale rapporto, aveva ed ha interesse nell' esito della causa Andreon) (all pag 58 V.U.);
- 4) il teste avv. Bonotto, non sollecitato da alcuna domanda ma di sua iniziativa, si dilunga con valutazioni proprie sulle contrapposizioni personali fra il sottoscritto e la Sig.ra Andreon, fatti che risalgono ad 11 anni prima e che esulano completamente dall'oggetto della causa: non solo, fatti di cui non ha alcuna cognizione diretta ma di cui fornisce la interpretazione appresa dalla sua cliente (all pag 48 V.U.).
  - le divagazioni del teste Bonotto, a mio parere mirate a gettare cattiva luce sull'imputato, hanno creato di fatto una sorta di squilibrio nel dibattito: infatti è mancata la possibilità di contraddire le sue affermazioni in quanto, per ben due volte la mia esposizione è stata interrotta dal Giudice che mi ha imposto di rispondere unicamente alle domande (come risulta dai verbali).  
Il mio legale ignorava completamente i fatti riferiti dal teste in quanto estranei alla causa e pertanto non aveva la possibilità di pormi delle domande che mi permettessero di smentire le insinuazioni che mi riguardavano;
- 5) il teste avv. Bonotto, sempre di sua iniziativa, si dilunga altresì nel racconto riguardo al tentativo di conciliazione presso la Curia Mercatorum, avendo seguito, come riferisce, il relativo corso di mediazione arbitrato; ciò che descrive sui contenuti della conciliazione è totalmente difforme dal vero, ma si tratta della mia parola contro la sua e pertanto non è su questo aspetto che intendo richiamare l'attenzione, quanto su due circostanze (all pag 57 V.U.):
  - a) nella sua lettera del 15.11.96 riferisce di aver seguito la causa Andreon sin dall'inizio (vale a dire dal 1989); nel 1999 continuava ad essere lui in prima persona il legale che la rappresentava presso la Curia Mercatorum per un tentativo di conciliazione che riguardava la stessa causa.  
Mi sembra che la affermazione "peraltro neppure difensore delle parti in causa", contenuta nella Vostra lettera del 5/5/2000 trovi una ulteriore smentita;

Sandro Dallavalle

- b) ricordo perfettamente che il mediatore si dilungò ampiamente per far comprendere, accettare e sottoscrivere alle parti le clausole del regolamento che impegnavano le parti stesse a mantenere l'assoluto riserbo su tutto ciò che sarebbe stato affermato nell'ambito del tentativo di conciliazione.

L'avv. Bonotto, presente in quanto assisteva la Andreon, ha udito le clausole, che conosceva già perché aveva frequentato il corso, racconta ciò che vuole per nulla preoccupato di violare il regolamento! Tale violazione assume maggior gravità perché, all'interno della deposizione testimoniale, non è provocata da alcuna domanda né si può intravedere una motivazione diversa dalla volontà di danneggiare la immagine dell'imputato.

**Premesso che :**

Nell' ambito della causa civile l'avv. Andrea Manuel ha firmato e depositato in data 8 aprile 2000 la sua comparsa conclusionale

**debbo far rilevare le seguenti anomalie:**

- a) ha equivocato sulla identità dell'avv. di parte avversa (che non è evidentemente quello indicato nella intestazione del documento);
- b) ha esplicitamente offeso il sottoscritto (credo che la parola "miserabile" sia fra le più gravemente offensive della lingua italiana);
- c) dopo aver definito "imbarazzante" la scelta difensiva del mio precedente difensore ed aver dato per "molto probabile" che la rassegna del mandato fosse da attribuire a tale scelta (appare evidente che tali insinuazioni sono preparatorie e funzionali all'invito successivo), propone all'avvocato di parte avversa quanto segue:

"CONTROPARTE HA DAVVERO VOGLIA DI COMMENTARE O SINDACARE LE RISULTANZE PROCESSUALI CON TUTTO IL VELENO DI CUI SONO INTRISE?";

- d) prosegue infine attribuendo al sottoscritto "rateali iniziative calunniose e/o diffamatorie";
- e) in sintonia con la descrizione fornita nella testimonianza dell'avv. Bonotto, descrive come "immediata" la restituzione dei reperti; questa è avvenuta dopo una indebita detenzione di 5 anni e comunque, dopo "alcuni giorni" dalla richiesta, come riferisce la relazione del Cancelliere Dr. Candido (la cui veridicità è stata ribadita in sede testimoniale).

A parte la gravità di tutto il resto, richiamo la attenzione su quanto esposto al punto c):

- ciò che riferisce sul mio precedente difensore è difforme dal vero ma a me sembra anche poco rispettoso di un suo collega;

*Sandro Dallavalle*

è palese che non fu l'imbarazzo per la propria scelta difensiva che causò la remissione del mandato, ne' la indignazione per il comportamento del sottoscritto, in quanto i due episodi sono separati da una distanza temporale di alcuni mesi (e' difficile pensare ad una "indignazione" a scoppio così ritardato).

E' il caso a questo punto di sottolineare come fossero prive di fondamento e puramente strumentali le lagnanze dei legali della Andreon ed inique le manifeste pretese di porre delle limitazioni ai miei legali nell'espletamento dei loro compiti: infatti il sottoscritto all'epoca era reo unicamente di aver presentato un esposto contro ignoti per la sparizione e manipolazione delle cassette (nemmeno conoscevo l'esistenza dell'avv. Bonotto).

Tutte le "advances" contenute nella conclusionale firmata dall' Avv. Manuel poggiano sulla pretesa indignazione per i sospetti a loro carico e si propongono di persuadere chi legge ad avere una analoga indignazione. Mi chiedo se ciò sarebbe stato loro possibile qualora avessero rivelato sin dall' inizio di non essere personalmente coinvolti nell' "irrituale" sparizione.

Quando il mio difensore dell'epoca mi manifestò l'intenzione di rassegnare il mandato, immaginai le interferenze di cui si trova precisa conferma nella conclusionale sottoscritta dall'Avv. Manuel : pertanto gli assicurai tutta la mia comprensione e spirito di sacrificio, tanto che il rapporto si interruppe senza alcuno screzzo (e questo sono in grado di provarlo documentalmente, ma solo se strettamente necessario, in quanto mi ripugna insistere ulteriormente sul coinvolgimento, fatto dallo Studio Nordio-Manuel, di persone che non c'entrano).

Quando contattai il mio attuale difensore ritenni opportuno tenerlo al di fuori delle mie iniziative presso la Procura in quanto, esercitando agli anche presso il foro di Treviso, temevo di metterlo in imbarazzo coinvolgendolo in questioni di carattere penale che potevano anche sfiorare suoi colleghi, ben immaginando che le ormai provate interferenze da parte dello studio Nordio-Manuel si sarebbero potuto verificare: infatti (nonostante le mie rinunce e cautele) la succitata frase esposta in maiuscolo al punto c) è un invito esplicito al legale di controparte a venir meno ai suoi doveri professionali nei riguardi del suo assistito; una mancata adesione ad un tale invito, appare chiaro dal contesto, sarebbe stata considerata "imbarazzante".

Quindi non solo offese ed insinuazioni sottoposte al Giudice nella Causa Civile e testimonianza così difforme dal vero, verso il Giudice monocratico della Causa Penale, ma anche e soprattutto una azione durevole nel tempo, della quale la conclusionale sembra rappresentare solo la punta di un iceberg, mirata ad intaccare persino diritti fondamentali come quello alla difesa.

Ciò che ritengo ancora più grave è che tutto questo nasce da una banale causa civile e, poiché non conoscevo nessuno dei componenti dello Studio, tutto l'accanimento verso il sottoscritto dipende unicamente dalla volontà di favorire la cliente Andreon contrastando la riaffermazione della mia consapevolezza che i nastri sono stati alterati (a me importa poco chi né sia personalmente responsabile).

Vivendo in Italia, per quanto poco ne sappia della professione forense, mi risulta che la deontologia professionale consente ad un Avvocato di difendere persino i peggiori criminali senza per questo subire la riprovazione dei colleghi ne' farsi dei nemici nel suo ambiente e mi ha sempre sconcertato, ma soprattutto preoccupato, la singolarità del comportamento, continuativo nel tempo, dei legali della mia controparte nella causa civile.

*Sandro Dallavalle*

Colgo l'occasione per chiarire, a proposito della affermazione, contenuta nella Vostra lettera del 5/5/2000, che "non vi è alcuna prova della alterazione dei file", quanto segue:

- 1) per avere la prova richiesta occorrerebbe una copia di riserva delle cassette, rimasta sigillata. Poiché tutte e tre le cassette sono coinvolte nella indebita "sparizione" e sono state restituite prive di sigilli la cosa è impossibile. Non basta aver dimostrato, oltre ai numerosi altri indizi, la avvenuta rottura dei sigilli ed il concomitante travaso di dati fra le cassette?
- 2) il dibattimento ha finalmente chiarito che i reperti in origine erano sigillati. Il CTU testimonia che "vi era SEMPRE un po' di ceralacca" (all pag 33 del V.U.);
- 3) la descrizione del teste Bonotto (a parte la assoluta inattendibilità del costrutto, alquanto nebuloso: le tre cassette per peso -800 grammi - e dimensione dovevano necessariamente essere state notate almeno in occasione delle varie udienze ed in occasione del trasferimento dallo Studio Nordio-Manuel allo Studio Bonotto, avvenuto nel periodo di indebita detenzione) quantomeno esclude che quando lui ha esaminato tali reperti, contenuti nel suo armadio, fossero sigillati (e' indubbio che requisito minimo di ogni sigillo sia quello di essere riconosciuto come tale); un altro punto inattendibile della descrizione fatta dal teste Bonotto e' dove egli riferisce che le cassette si intravedevano all'interno della busta chiusa in quanto questa risultava consunta; occorrono secoli perché il tempo logori la carta, se questa rimane "a riposo"; occorrono anche meno di 5 anni invece se il logoramento dipende dall'uso ripetuto; come si può sostenere allora che i reperti sono rimasti "dimenticati" per tutto il periodo di detenzione?
- 4) lo stesso CTU testimonia che i nastri gli furono restituiti, dopo la irregolare giacenza presso l'armadio dell'Avv.to Bonotto, "liberi" da ogni sigillo (all pag 34 del V.U.);
- 5) le precise descrizioni delle cassette usate nel 96, contenute nella relazione supplementare del CTU, comparate con le altrettanto precise descrizioni delle copie effettuate nel 90, contenute nella relazione di quell'anno, attestano inequivocabilmente che è avvenuto un travaso di dati fra le cassette (vi sono poi numerosi altri, gravi e concordanti indizi che tralascio per non appesantire ma che potrei indicare su richiesta).

Ritengo opportuno in proposito sottolineare che, da quanto è emerso sino al momento attuale, non è possibile sapere se le cassette sono state manipolate quando si trovavano nel possesso dello Studio Nordio-Manuel o dopo la loro restituzione al CTU: l'unica cosa ormai accertata, ripeto, è che i sigilli erano già scomparsi quando l'avv. Bonotto sostiene di aver visto le cassette nel suo armadio e che queste di conseguenza sono state consegnate al CTU per essere utilizzate nella perizia prive di detti sigilli (come testimoniato dalla stessa parte civile in udienza).

Mi sembra che gli squarci di verità finalmente ottenuti nel dibattimento offrano un quadro significativo ed esauriente di come si sia riusciti, per anni, a negare l'evidenza. La

*Sandro Dallavalle*

cosa è tanto più impressionante in quanto le tesi di parte Andreon hanno prevalso a causa di una credibilità sconfinata.

Mi sembra altresì accertato che la archiviazione decisa da Codesto Ordine, comunicata con lettera del 5/5/2000 abbia fatto venir meno, di fatto, l'auspicato (da me) argine contro le iniziative a mio danno che si sono poi puntualmente manifestate.

Se si considera che, nonostante le costanti e gravi violazioni delle regole, i cui effetti erano sempre a danno del sottoscritto, l'unico che ha subito una condanna penale (ma anche il discredito della pubblicazione a mezzo stampa della frase da me scritta, **MONCA PROPRIO DELLE PAROLE PIU' IMPORTANTI** per qualificare l'esatto significato), si può ben dedurre quale sia la mia preoccupazione per il futuro.

Mi rendo conto che la vastità e complessità degli argomenti rende difficile la esatta comprensione di tutto quanto esposto e pertanto sono a disposizione per ogni approfondimento ritenuto necessario ed a fornire la documentazione probatoria in mio possesso, che si trova anche nel fascicolo della causa penale (per il momento allego solamente copia della conclusionale succitata e stralci delle deposizioni testimoniali alla udienza).

Non è difficile scorgere in tutto quanto sopra esposto una metódica che, a mio avviso, per i suoi contenuti riveste un interesse anche di carattere generale e pertanto può meritare l'attenzione della cosiddetta "società civile": e' principalmente su questa che io ripongo la mia fiducia.

Chiedo la massima sollecitudine e mi appello affinché codesto Ordine faccia quanto può per evitare che in futuro si ripetano comportamenti anomali a mio danno. Beninteso, se Codesto Ordine riterrà, dopo la sua indagine, che i comportamenti degli appartenenti allo Studio Nordio-Manuel siano non conformi alla deontologia professionale (che siano difforni dalla deontologia del comune cittadino non ho dubbi).

A questo punto i rilievi verso i Vostri iscritti sono terminati e l'esposto potrebbe considerarsi concluso. Non posso esimermi tuttavia dall'accennare all'autentico calvario da me vissuto, cui la particolare "pubblicità" operata dallo Studio Nordio-Manuel non può, a mio avviso, essere estranea.

Non vorrei essere frainteso, provo un certo imbarazzo a riferirmi alla segretaria defunta, visto che non può difendersi, ma non sono certo stato io a tirarla in ballo; a mio avviso è evidente che se l'avv. Manuel e l'avv. Bonotto non avessero mantenuto il riserbo sulla identità di chi era coinvolto nella indebita sparizione sarebbe venuto a mancare l'elemento su cui poteva poggiare la supposta indignazione dei miei legali nei miei confronti, plausibile unicamente se i miei sospetti riguardavano un loro collega e non una diversa persona.

Le indebite pressioni verso i miei difensori hanno prodotto conseguenze ben al di là dell'immaginabile: quando ho scritto all'ing. Ruota la lettera che ha causato la mia condanna penale, avevo già contattato il mio attuale difensore ma non lo ho interpellato preventivamente sul contenuto della missiva per i motivi già spiegati. Non avevo dubbi che il minacciare di rivolgermi a dei Giudici e ad Istituzioni assolutamente legittime (anzi meritorie), precisando a scanso di ogni equivoco di volerlo fare "nell'ambito della

Sandro Dallavalle

trasparenza e della legalità" fosse cosa pienamente legittima, non suscettibile di provocare imputazione e condanna. Chi avrebbe potuto immaginare che, addirittura, uno spezzone della mia frase, escludendo la parte della frase stessa che era essenziale per la esatta comprensione, avrebbe costituito il perno della imputazione e della condanna, passando indenne ed inalterata, nonostante i reclami, per ben tre udienze, sino a comparire nella sentenza e sulla stampa? Evidentemente mi sono sbagliato. Si può tuttavia immaginare che, fruendo della assistenza di un Avvocato (che avrei interpellato in assenza delle indebite pressioni dello Studio Nordio-Manuel), le espressioni usate si sarebbero prestate ad imputazioni (sia pure, a mio avviso, arbitrarie) a mio carico?

Difficile pensare altresì che le indebite ingerenze sopra documentate siano le uniche profuse e che la strategia che trapela sia estranea al "clima" del tutto sfavorevole che ho incontrato. Quale che ne sia la causa, la vicenda è costellata di aspetti inusuali:

- a) i miei esposti presso la Procura per ottenere chiarezza sulla anomala "sparizione" hanno provocato soltanto il risultato di vedermi considerato un mitomane; a ciò penso debba essere ricondotta anche la domanda rivoltami dal Giudice (del tutto avulsa dal contesto, come appare dal verbale stenografato), se avessi subito dei ricoveri di natura psichiatrica; basta leggere tali esposti per rendersi conto di quanto sia fuori luogo la insinuazione insita nella domanda:
- periodo 96/98: esposto contro ignoti ed opposizione, a norma di legge, contro la decisione di archiviare;
  - 12/3/99: segnalazione (inviata per raccomandata) alla Procura di alcuni punti emersi in seguito alle indagini personali: punti che provenivano da documentazione scritta e pertanto, a mio avviso, dovevano convincere gli inquirenti a modificare la opinione che non fosse possibile reperire le prove a causa del tempo trascorso;
  - 7/7/99: esposto contenente una organica dimostrazione della avvenuta manipolazione sui reperti; per la prima volta si forniscono concreti elementi sulla avvenuta rottura dei sigilli (rottura su cui le testimonianze nella udienza del 19/7/2000 toglieranno ogni possibile dubbio);
  - 12/10/99: esposto che conteneva unicamente doglianze e chiedeva spiegazioni sulle singolari circostanze per cui l'esposto di oltre tre mesi prima non risultava nemmeno registrato;
  - 29/12/99: premesso che la Procura, in data 22/10/99, risponde di non ritenere rivedibile il decreto di archiviazione (glissando completamente sul punto trattato dall'esposto del 12/10/99), in quanto il perito "non ha rilevato manomissioni", e nel contempo equivoca attribuendomi di aver scritto cose diverse da quelle effettivamente da me scritte, ho ritenuto necessario puntualizzare e riepilogare tutto ciò che avevo in precedenza riferito, in particolare richiamando l'attenzione che proprio dal contenuto delle relazioni del CTU emergevano le prove materiali della avvenuta manipolazione dei reperti spariti;
  - 3/4/00: mi rivolgo al nuovo P.M., avvalendomi della facoltà concessa dalla legge agli "imputati" di reati penali di essere sentiti dal PM per discoltarsi: i contenuti ricalcano gli argomenti in precedenza trattati ma riferiti al procedimento penale a mio carico; soprattutto pongono alla attenzione del PM le incongruenze nei capi di imputazione.
- b) l'iter riservato alla mia incolpazione, nella causa che ha visto l'avv. Bonotto come testimone (ma anche l'avv. Manuel, pur non sentito, era nella lista dei testimoni):

Sandro Dallavalle

dal 30/4/99 al 21/7/2000, quindi in meno di 15 mesi (mi si dice essere un tempo eccezionalmente breve), questo lo svolgimento:

1. querela a mio carico
2. richiesta di archiviazione da parte del PM
3. archiviazione decisa dal GIP
4. opposizione del querelante
5. richiesta di archiviazione da parte del PM
6. respinta richiesta di archiviazione da parte del GIP
7. prima udienza preliminare (decisa la imputazione a mio carico)
8. imputazione da parte dello stesso PM, che pertanto, smentisce i pareri da egli stesso espressi per ben due volte (punto 2 e punto 5); e' in questa sede che viene ignorato in più punti il contesto della missiva incriminata ed avviene la esclusione dal capo di imputazione della parole, appartenenti alla stessa frase, che dava alla frase un senso opposto a quello implicito nella imputazione e condanna;
9. seconda udienza preliminare (deciso il procedimento a mio carico)
10. udienza (prima di entrare nel merito, viene fatto un rinvio di 2 mesi)
11. udienza, conclusasi con la condanna di primo grado
12. pubblicazione sulla stampa della notizia della condanna, ma anche della frase "monca"

La frase pubblicata, ripresa dalla sentenza, è :

"di querele, azioni civili, segnalazioni agli ordini degli Avvocati e dei periti, agli organi di stampa ed ad una non meglio precisata associazione di consumatori"

la frase intera da me scritta, invece, e':

"a non attivare tutta una serie di azioni, CONTENUTE NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA E DELLA LEGALITA', quali:

querele per i reati commessi

azione civile per la rifusione dei danni

appoggio di una nota associazione consumatori (cui sono iscritto da oltre un anno)

albo degli avvocati ed albo dei periti presso il Tribunale

organi di stampa"

13. nella udienza preliminare il mio difensore ha posto in risalto la evidente determinazione di non violare la legge manifestata dal sottoscritto nella sua lettera incriminata;
14. nella udienza conclusiva il sottoscritto, sentito come imputato, ha espresso le sue rimostranze per come era stato formulato il capo di imputazione; l'avv. di parte civile, incredulo di quanto dicevo, ha sostenuto di volermi smentire leggendo in aula la frase in questione; con suo disappunto e stupore le parole da lui lette confermavano la mia tesi; tutto ciò risulta dai verbali del dibattimento; tale episodio e' significativo in quanto dimostra che, anche per l'avv. di parte a me avversa, le parole escluse dalla frase erano rilevanti; (ALL. pag. 90,910 V.U.)
15. ancora oggi il Giudice della Causa civile, a conclusionali depositate ma a sentenza non ancora emessa, non è al corrente di fatti importanti come i seguenti, emersi solo nel dibattimento penale, avvenuto poco tempo dopo il deposito delle conclusionali :
  - a. il CTU ha finalmente confermato ciò che avevo sempre sostenuto: le cassette in origine erano sigillate;
  - b. le cassette sono state restituite al CTU per svolgere la perizia, dopo la indebita detenzione di 5 anni, prive di sigilli;

Sandro Dallavalle

- c. secondo l'avv. Bonotto, è la segretaria (deceduta) dello Studio Nordio-Manuel coinvolta nella sparizione dei reperti, non egli stesso; ciò evidenzia la strumentalità delle gravi posizioni espresse nella conclusionale;
16. la sentenza che mi condanna definisce "fatto anomalo" la sparizione dei reperti; nulla dice sulla rottura dei sigilli, confermata proprio dalla testimonianza del CTU nel dibattimento: deve ritenersi un "fatto normale"?
17. sempre riguardo ai sigilli, il CTU ha testimoniato nella udienza succitata che per prassi venivano sempre apposti dei sigilli; credo si possa convenire che il semplice buon senso doveva escludere supposizioni contrarie; significativa in proposito la testimonianza dell'Ispettore Panighel ove riferisce che il CTU, da lui interpellato, tendeva ad escludere la esistenza di sigilli;
18. premesso quanto sopra, risulta stupefacente come a nulla siano valse le prove, più che esaurienti, già fornite in passato, contro i seguenti assunti, su cui si basava la decisione di archiviare i miri esposti:
- a. la descrizione fornita dall'avv. Bonotto esclude che, quando si trovavano nel suo armadio, i reperti fossero sigillati;
- b. il CTU non ha rilevato segni di manipolazione;
- la ormai accertata rottura dei sigilli toglie ogni consistenza a tali assunti;
19. appena il sottoscritto ha visto le cassette, all'inizio della perizia del 96, ha protestato vivacemente per la assenza dei sigilli; ha ribadito per lettera raccomandata la sua protesta (descrivendo anche le modalità di sigillatura) immediatamente (essendosi la riunione svolta presso lo Studio del CTU, ad una trentina di km di distanza ed essendosi la riunione stessa protratta per l'intera giornata, la raccomandata e' stata inviata il giorno successivo, vale a dire in assoluto in tempo minimo indispensabile); tutto ciò e' avvenuto in tempo non sospetto, nel 96, quando non vi era un contenzioso fra il sottoscritto, consulente di parte, ed il CTU; tutto ciò non è valso ad intaccare minimamente le pur inattendibili e contraddittorie dichiarazioni dell'avv. Bonotto e dello stesso CTU;
20. è alquanto singolare che le prove documentali non siano valse a scalfire la credibilità delle affermazioni dell'avv. Bonotto; ancora più singolare che le tesi del CTU siano credute quando confermano quelle dell'avv. Bonotto e rimanga trascurato il fatto che lo stesso CTU nella udienza le abbia smentite.

Sandro Dallavalle

Desidero infine richiamare la attenzione sulla dichiarazione, contenuta nella memoria redatta dallo Studio Nordio-Manuel poco prima della "sparizione" dei reperti, già allegata nel mio precedente esposto ma che ritengo opportuno ripetere integralmente:

"Per altro verso, il "back up" operato in sede di accertamento tecnico preventivo consentiva una certa tranquillità in quanto i programmi realizzati e forniti alla Andreon non potevano essere ulteriormente manipolati, "corretti" e quindi posti a fondamento di pretese economiche".

Ho condiviso, continuo a condividere e condividerò tali parole: di solito, quando opinioni provenienti da fonti così diverse coincidono, significa che sono vere. Anche secondo lo Studio Nordio-Manuel, il semplice venir meno di tale "tranquillità" implica "manipolazione" e "correzione" (per inciso, la frase indica anche consapevolezza che i reperti erano sigillati, in quanto e' noto che i fascicoli sono accessibili alle parti).

Convinto di vivere in un paese democratico, ho pensato che tale assunto fosse valido per entrambe le parti, ed ho sollecitato le opportune deduzioni. Non solo le mie attese sono andate deluse, ma le risposte che mi sono "piovute addosso" sono le più varie:

- "non vi è prova alcuna della alterazione dei file", ha sostenuto codesto Spettabile Ordine;
- "miserabile", mi ha definito, rivolgendosi al Giudice nella causa civile, l'avv. Manuel;
- "il contraddittore non merita ulteriore attenzione", mi descrive l'avv. Bonotto al Giudice nella Causa penale;
- "e' trascorso troppo tempo per trovare le prove", ha sostenuto il primo PM;
- avendo presentato delle prove documentali, nell'intento di superare le difficoltà rappresentate dal primo P.M.: "lei capisce che continua a insistere dando per dimostrato ciò che esiste solo nella sua.....", mi accusa il secondo PM;
- durante il mio interrogatorio, nel dibattimento succitato, ho preso il coraggio a due mani e, disobbedendo alla precedente intimazione del Giudice di rispondere unicamente alle domande, ho letto in aula la succitata frase contenuta nella memoria dello Studio Nordio-Manuel; questa la risposta del Giudice: "ma si limiti a rispondere alle domande, ha risposto e basta" (pag. 93 del V.U.).


A mente fredda ora riferisco di aver scientemente disobbedito alla intimazione del Giudice, ma ricordo che al momento, soggettivamente, trovandomi per la prima volta nella condizione di imputato, impressionato dal ribaltamento che si faceva di tutte le mie convinzioni sulla vicenda, impressionato ancor di più dall'accento del Giudice alla visita Psichiatrica (senza alcun apparente motivo), temevo, con tale disobbedienza, di rischiare la mia libertà personale. Ancor oggi valuto con grande preoccupazione quali sarebbero le conseguenze se, seguendo l'impulso che qualsiasi persona avrebbe di fronte alla domanda (a mio avviso offensiva) del Giudice, avessi fornito una risposta diversa da quella, alquanto pacata, che diedi.

Chiedo scusa per essermi dilungato, ma ho ritenuto necessario offrire anche un quadro di insieme della vicenda che mi contrappone, mio malgrado, ad alcuni esponenti dello Studio Nordio-Manuel. Chiedo preventivamente la Vostra benevolenza per la esposizione, in quanto anche la presente non fruisce, per le ragioni già esposte, della assistenza di un professionista. Preciso infine che quanto sopra esposto e' frutto di una attenta analisi delle risultanze e corrisponde in toto alla mia convinzione; resta sottintesa la mia disponibilità a fornire ogni approfondimento eventualmente richiesto e la mia consapevolezza di rivolgermi ad un organo che verificherà il tutto e pertanto anche nel caso di qualche involontaria disattenzione non sono configurabili imputazioni a mio carico.

In attesa, porgo cordiali saluti.

N.B. la presente e' composta di N. 11 facciate da me firmate sul lato destro: chiedo scusa per una cautela certamente eccessiva ma che spero comprenderete, dato ciò che mi e' accaduto.

Sandro Dallavalle



*Sandro Dallavalle*

